



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 30 aprile 2026*

---

## APPALTI PUBBLICI REGIONALI: È ILLEGITTIMA LA NORMA DELLA REGIONE TOSCANA CHE PREVEDE QUALE CRITERIO PREMIALE DI GARA L'APPLICAZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO IN FAVORE DEI LAVORATORI

Con la [sentenza numero 60](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2025, che prevede l'introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non può essere considerata un *passpartout* che giustifichi l'attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo *a priori* le competenze legislative regionali, la Corte ha tuttavia ritenuto che, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l'uniformità di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. E se è vero che la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, è vero altresì che spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.

La Corte ha quindi ritenuto che il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata – delineato dall'articolo 11 del codice dei contratti pubblici – pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresentati, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.

Il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana, in quanto idoneo a produrre effetti diretti sull'esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, si discosta dall'indicato punto di equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Roma, 30 aprile 2026